

INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO

**Le detrazioni di
imposta alla luce
delle recenti
modifiche legislative**

*A cura di
Massimo Mastromartino¹*

¹ Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Roma

SOMMARIO

INTRODUZIONE.....	Pag. 4
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	Pag. 5
IN COSA CONSISTE L'AGEVOLAZIONE.....	Pag. 6
I CONTENUTI DEL DECRETO ATTUATIVO.....	Pag. 7
CHI PUO' FRUIRE DELL'AGEVOLAZIONE.....	Pag. 8
VALORE MASSIMO DELLA DETRAZIONE.....	Pag. 10
ESTENSIONE DELL'AGEVOLAZIONE AD ALTRE TIPOLOGIE DI INTERVENTI.....	Pag. 13
PROSECUZIONE DEI LAVORI OLTRE L'ANNO.....	Pag. 14
DURATA DELL'AGEVOLAZIONE.....	Pag. 15
NOVITA' INTRODOTTE DAL D.L. N. 185/2008.....	Pag. 16
COSA BISOGNA FARE PER OTTENERE L'AGEVOLAZIONE.....	Pag. 23
RISOLTO IL PROBLEMA DELLE STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI.....	Pag. 26
INTERVENTI SULLE STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI REALIZZATI NEL 2007.....	Pag. 27
E' STATO RISOLTO IL PROBLEMA DELLA CERTIFICAZIONE DEI PANNELLI SOLARI.....	Pag. 28
PANNELLI SOLARI REALIZZATI IN AUTOCOSTRUZIONE.....	Pag. 29
PRODUZIONE DELL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI.....	Pag. 29
L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE.....	Pag. 30
INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ALL'ENEA.....	Pag. 30
COME TRASMETTERE LA DOCUMENTAZIONE.....	Pag. 30
ENTRO QUANDO TRASMETTERE LA DOCUMENTAZIONE.....	Pag. 32
OBBLIGO DI CONSERVARE LA DOCUMENTAZIONE.....	Pag. 33
INTESTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	Pag. 33
TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI SU CUI SONO STATI ESEGUITI INTERVENTI.....	Pag. 34
CUMULABILITA' DELL'AGEVOLAZIONE CON ALTRE.....	Pag. 35

ALIQUOTA IVA APPLICABILE PER AGLI INTERVENTI AGEVOLATI.....	Pag. 36
GESTIONE DELLA DETRAZIONE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI.....	Pag. 37

INTRODUZIONE

Come è ormai noto, la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria per 2007) ha introdotto per una vasta platea di contribuenti (lavoratori autonomi, società di persone e di capitali, enti, ecc.) una nuova agevolazione sotto forma di detrazione di imposta per interventi finalizzati al risparmio energetico.

Tale agevolazione, originariamente prevista per le spese sostenute nel 2007, è stata prorogata dalla Legge Finanziaria per il 2008 anche per il triennio 2008 – 2010.

CLASSIFICAZIONE	DISPOSIZIONE NORMATIVA
Interventi finalizzati al risparmio energetico	Articolo 1, commi 344-347 Legge n. 296/06; Articolo 1, commi da 20 a 24 e 286, Legge n. 244/2007 Articolo 29, comma 6 e ss Decreto Legge n. 185/2008

A tali disposizioni si sono poi aggiunti altri incentivi, non trattati in questo approfondimento.

CLASSIFICAZIONE	DISPOSIZIONE NORMATIVA
Per la rottamazione di autoveicoli inquinanti	Articolo 1, comma 224, legge n. 296/06
Per la sostituzione di autoveicoli Euro 0 ed Euro 1 con autovetture Euro 4 e Euro 5	Articolo 1, comma 226 legge n. 296/06
Per il rinnovo del parco autocarri	Articolo 1, comma 227, legge n. 296/06)
Acquisti di motori ad elevata efficienza e di <i>inverter</i>	Articolo 1, commi 358 e 359 legge 296/06
Sostituzione di frigoriferi	Articolo 1, comma 353 legge 296/06

E' utile constatare che, nonostante la detrazione del 55 per cento dei costi sostenuti per lavori finalizzati al risparmio energetico sia una agevolazione di fatto "giovane", perché introdotta "soltanto" con la Legge finanziaria per il 2007 sopra citata, la stessa è stata in tutti gli anni successivi oggetto di modifiche da parte del legislatore.

La motivazione risiede nel fatto che tale detrazione ha incontrato un notevole favore sia nei contribuenti sia tra gli le società operatrici nel settore che da essa ne hanno tratto forte giovamento. Si può con sicurezza affermare che tale beneficio è stato un grande successo e per tale motivo per lo Stato un costo particolarmente oneroso. Da qui la necessità di modificarla e di monitorarne l'utilizzo da parte dei contribuenti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Relativamente alle agevolazioni per **interventi finalizzati al risparmio energetico** nel corso del 2007 e del 2008 è stata emanata una serie di provvedimenti e di circolari interpretative finalizzati a chiarire tutti i possibili aspetti della detrazione e a risolverne alcune problematiche.

Tra questi vi sono:

1. il Decreto attuativo del 19 febbraio 2007 ;
2. la Circolare ministeriale interpretativa dell’Agenzia delle entrate n. 36 del 31 maggio 2007 , che ha fornito taluni chiarimenti in ordine alle modalità operative concernenti la detrazione in commento, richiamando, per quanto compatibile, il consolidato orientamento di prassi formatosi in merito alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui al citato articolo 1 della legge n. 449 del 1997;
3. la Risoluzione ministeriale n. 152/E del 5 luglio 2007 ;
4. la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 244 dell’11 settembre 2007 ;
5. la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 365/E del 12 dicembre 2007 in tema di immobili;
6. il D.M. 26 ottobre 2007 , pubblicato sulla G.U. n. 302 del 31 dicembre 2007;
7. La Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria per il 2008), art. 1, commi 20, 21, 22, 23, 24 e 286 , ha di fatto prorogato tale agevolazione introducendo, tuttavia, alcune modifiche, commentate nel prosieguo della trattazione, anche per gli anni 2008, 2009 e 2010.
8. la Risoluzione ministeriale n. 33/E del 5 Febbraio 2008 , che ribadisce l’esclusione dei Comuni dalla possibilità di beneficiare della detrazione.
9. Decreto del Ministero dello Sviluppo economico dell’11.3.2008 , contenente le nuove disposizioni attuative e i nuovi limiti di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale e dei valori della trasmittanza termica.
10. Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 7 aprile 2008 in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, 296.
11. Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 34/E del 4.4.2008 che precisa le modalità di attribuzione della detrazione qualora non vi sia coincidenza tra i nominativi indicati nella scheda inviata all’Enea e l’intestazione dei documenti di spesa
12. Risoluzioni ministeriali n. 283/295/299/303/E emanate nel mese di luglio 2008 in

materia corretta applicazione dell'agevolazione relativamente:

- alla sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale,
- a lavori in corso di realizzazione,
- alla costruzione di un impianto che consente di generare acqua fredda per la climatizzazione estiva a partire dall'acqua calda prodotta dai pannelli solari,
- possibilità di beneficiare della detrazione anche per gli immobili merce.

13. Risoluzioni ministeriali n. 469/E de 3 dicembre 2008 e n. 474/E del 5 dicembre 2008, che indicano il corretto trattamento tributario ai fini Iva relativo all'installazione e commercializzazione di impianti fotovoltaici.

14. Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008, Articolo 29, commi 6 e ss. convertito in Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 (pubblicata sul supplemento ordinario n. 22 della G.U. del 28 gennaio 2009) che dispone le nuove modalità ed i nuovi requisiti per beneficiare della detrazione del 55 per cento dei costi per lavori finalizzati al risparmio energetico.

15. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 maggio 2009, con il quale è stato approvato il modello per la comunicazione, introdotta dall'art. 29 del D.L. n. 185/2008 da inviare all'Agenzia delle entrate per beneficiare della detrazione.

IN COSA CONSISTE L'AGEVOLAZIONE

Preliminarmente si osserva che l'agevolazione - concessa ai contribuenti che sostengono spese per la realizzazione di taluni interventi volti al contenimento dei consumi energetici realizzati su edifici esistenti - consiste nel riconoscimento di una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 55% delle spese sostenute dai contribuenti.

La prima formulazione della norma prevedeva che le spese suddette venissero sostenute entro il 2007 e ripartite in tre rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione fruibile differentemente stabilito in relazione a ciascuno dei predetti interventi.

In seguito sul punto si fa notare che la legge Finanziaria per il 2008, all'articolo 1, comma 24, lett. b), ha previsto che per gli anni di imposta 2008, 2009 e 2010, la detrazione spettante venisse ripartita in un numero di quote annuali da un minimo di 3 a un massimo di 10.

Il decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, all'articolo 29, comma 6, convertito in legge n. 2 del 28 gennaio 2009 (pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009) per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009, come vedremo nel prosieguo della presente trattazione, ha ulteriormente modificato le regole per beneficiare correttamente dell'agevolazione in commento introducendo una serie di obblighi "nuovi" per il contribuente come ad esempio l'obbligo per il contribuente di ripartire le spese in 5 rate annuali di pari

importo e quello di inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione con la quale si forniscono una serie di dati relativamente agli interventi che lo stesso si accinge ad effettuare sull’immobile.

La scelta della ripartizione della detrazione in quote continua, comunque, a dover essere effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui la spesa è stata sostenuta.

La detrazione è delineata mantenendo le modalità già previste in relazione alla detrazione spettante, ai fini dell'IRPEF, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, introdotta dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, alla cui normativa la legge finanziaria per l'anno 2007 (che ha introdotto il beneficio) fa espressamente rinvio. Gli interventi agevolati in base alle disposizioni introdotte dalla legge finanziaria per l'anno 2007, peraltro, sono già genericamente compresi tra quelli elencati dal citato articolo 1 della legge n. 449 del 1997. La quota di spesa sulla quale è possibile calcolare la nuova detrazione (55%, in luogo del 36%), i limiti di spesa (decisamente più elevati) e le modalità di ripartizione in quote annuali (ridotte da dieci a tre per le spese sostenute nel 2007, per quelle sostenute a decorrere dall’1.1.2008 il contribuente può scegliere un numero di quote compreso da 3 a 10, mentre per quelle sostenute a decorrere dal 01.01.2009 le rate sono obbligatoriamente 5) sono, tuttavia, diversi rispetto all’attuale disciplina in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio, delineando un meccanismo decisamente più favorevole per i contribuenti. Tale regime di maggior favore è giustificato dalla circostanza che il legislatore ha inteso incoraggiare la riqualificazione, in termini di efficienza energetica, del patrimonio edilizio già esistente - potenziando le agevolazioni già previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio - proprio al fine di dare inizio ad un processo di riduzione dei consumi energetici degli edifici in presenza di un parco edilizio nazionale in tale ambito poco efficiente.

I CONTENUTI DEL DECRETO ATTUATIVO

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico in data 19 febbraio 2007, sono state fissate le **modalità attuative** dell’agevolazione in esame. Tale decreto, individua:

- le tipologie degli interventi ammessi al beneficio e le tipologie di spese agevolabili;
- i soggetti interessati;
- gli adempimenti richiesti per la fruizione del beneficio.

Il decreto 7 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. n. 97 del 24 aprile 2008, contiene, inoltre, una serie di disposizioni con le quali il Ministero dell’economia e delle Finanze, ha stabilito le nuove modalità di attuazione delle disposizioni in tema di 55 per cento alla luce della proroga dell’agevolazione prevista dalla Legge Finanziaria per il 2008.


Sul tema si evidenzia anche che la disciplina in commento, come verrà approfonditamente spiegato nei paragrafi successivi, **per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009** è stata ulteriormente variata a seguito dell'approvazione del **decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, all'articolo 29, comma 6, convertito in legge n. 2 del 28 gennaio 2009 (pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009).**

CHI PUÒ FRUIRE DELL'AGEVOLAZIONE


L'articolo 2 del decreto attuativo stabilisce che sono ammessi a fruire dell'agevolazione in argomento:

- le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all'art. 5, TUIR non titolari di reddito d'impresa. Rientrano, in altri termini, i privati, gli imprenditori agricoli, i lavoratori autonomi anche associati e le società semplici;
- i titolari di reddito d'impresa (ditte individuali, snc, sas, srl, spa, ecc.);

che sostengono le spese sugli edifici **esistenti**, su parti di edifici **esistenti**, o su unità immobiliari **esistenti**, di qualsiasi categoria catastale (anche rurali) posseduti o detenuti.



La circostanza che il decreto faccia costante riferimento a edifici **esistenti**, esclude che l'agevolazione possa riguardare gli interventi in questione realizzati su immobili in costruzione. Tale principio, inoltre, è stato definitivamente chiarito nella Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. **244 dell'11 settembre 2007**. Sul punto, si precisa che le nuove costruzioni hanno già l'obbligo per disposizione comunitaria di garantire determinate caratteristiche volte al risparmio energetico.




L'agevolazione in esame spetta non solo ai proprietari, ma anche agli usufruttuari, comodatari, inquilini, condomini (per le parti comuni) e ai nudi proprietari.

In passato, con riferimento alla detrazione del 36%, si è espressa l'Agenzia delle entrate con le circolari n. 57/E del 24.02.1998 e n. 121/E dell'11.05.1998 chiarendo che sebbene i contratti verbali di comodato, sia che abbiano per oggetto beni immobili che beni mobili, non sono soggetti all'obbligo di registrazione (tranne nell'ipotesi di enunciazione in altri atti) per la compilazione del modello dell'Agenzia delle Entrate, relativo alla comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione edilizia, nel caso di i lavori eseguiti dal locatario o dal comodatario devono essere indicati gli estremi dell'atto di registrazione del contratto di locazione o di comodato. A seguito dei suddetti chiarimenti, è risultato, dunque, decisamente opportuno che il contribuente, per godere del beneficio del 36%, registri il contratto di comodato, a norma del D.P.R. n. 131/1986.

Le suddette precisazioni si ritiene possano essere estese anche alla detrazione del 55 per cento per lavori finalizzati al risparmio energetico.

Con riferimento ai **condomini** si sottolinea che tale agevolazione spetta per i lavori eseguiti sulle parti comuni di esso e va ripartita per le spese sostenute:



- nel 2007 in 3 rate di pari importo;
- a partire dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2010, per effetto della proroga della detrazione disposta dalla Legge Finanziaria 2008, in un numero di rate da 3 a 10 sempre di uguale importo.

La detrazione spettante per le spese sostenute per lavori su parti comuni dei condomini, spetta ad ogni singolo condomino nel limite della quota a lui imputata da parte dell'amministratore in base alla tabella millesimale.

Anche per gli interventi condominiali, l'ammontare massimo della detrazione, come nel caso delle ristrutturazioni edilizie, va riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio tranne che per l'intervento di riqualificazione energetica che riguarda l'intero edificio.

In tale ipotesi, l'ammontare di 100.000 euro si ritiene che costituisca il limite complessivo della detrazione da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.

Per gli **immobili in leasing**, l'articolo 2, comma 2 del decreto attuativo specifica che l'agevolazione spetta all'utilizzatore. La detrazione è commisurata al costo sostenuto dalla società concedente (risultante dal contratto o da altra documentazione rilasciata all'utilizzatore) e quindi non rilevano i canoni pagati dall'utilizzatore.

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 36 DEL 31 MAGGIO 2007


SOGGETTI CONVIVENTI


La circolare chiarisce che la detrazione spetta oltre che al possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, anche ai **conviventi** che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. Ed infatti, l'Agenzia ha ravvisato nella convivenza una condizione che giustifica la partecipazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado alle spese che avrebbe dovuto sostenere il titolare dell'immobile. Tale principio trova applicazione limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all'ambito "privatistico", a quelli cioè nei quali può esplicitarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione.

Nell'ambito della **circolare n. 34/E del 4.4.2008**, l'Agenzia ha ulteriormente specificato che il riconoscimento dell'agevolazione in capo al familiare che sostiene la spesa è ammesso a condizione che il requisito della convivenza:

1. abbia carattere di stabilità e non sia solo episodico;

2. sussista fin dal momento di inizio dei lavori.

 Il legislatore nella stesura della norma non fa alcun riferimento alla **residenza dei soggetti**; per tale ragione si ritiene che tale requisito non assuma alcuna rilevanza e di conseguenza siano ammessi a beneficiare della detrazione sia i soggetti residenti che quelli non residenti proprietari o solo in possesso di edifici in Italia su cui siano stati effettuati interventi agevolabili.

 **COMUNI:** La Risoluzione n. 33/E del 5 febbraio 2008 ha chiarito che **i Comuni non possono beneficiare dell'agevolazione** poiché essa è una detrazione dalle imposte sul reddito, e non di un credito di imposta. I presupposti per godere del beneficio, infatti, sono:

- essere in primo luogo soggetto passivo Irpef e Ires,
- avere capienza di imposta.

L'articolo 73, comma 1, lett. b) e c) del D.P.R. n. 917/1986 (Tuir) individua quali soggetti passivi dell'Ires tutti gli enti pubblici e privati diversi dalle società.

Il successivo art. 74 dispone che *“gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta”*.

VALORE MASSIMO DELLA DETRAZIONE

L'agevolazione è quantificata per tutti gli interventi nella misura del 55% degli importi rimasti a carico del contribuente.

Il limite massimo di detrazione in valore assoluto (si veda tabella a seguire) deve intendersi riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto.

Tale assunto appare coerente con le modifiche introdotte - in materia di detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui al citato art. 1 della legge n. 449 del 1997 - dall'art. 35,

comma 35-ter del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per effetto della disposizione da ultimo citata, il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è fissato, a decorrere dal 1° ottobre 2006, per ogni singola abitazione.

RISOLUZIONE MINISTERIALE N. 365/E DEL 12 DICEMBRE 2007

UNITÀ ACCATASTATA COMPOSTA DA PIÙ EDIFICI

Sul punto si segnala una precisazione dell’Agenzia delle entrate che con la Risoluzione n. 365/E del 12 dicembre 2007, ha chiarito che i limiti massimi dell’agevolazione per gli interventi finalizzati al risparmio energetico sono riferiti autonomamente a ciascun fabbricato anche se questo non costituisce un’autonoma entità catastale. Nel caso in cui una unità accatastata sia composta da più edifici o palazzi, le detrazioni massime sono rapportate agli immobili che la costituiscono.

Tale conclusione deriva dal fatto che il legislatore per definire il concetto di edificio ha fatto ricorso alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (art. 1, comma 349 della L. n. 296/2006) in base alle quali lo stesso non deve essere individuato con riferimento al suo accatastamento, ma in base alle caratteristiche costruttive che lo individuano e ne delimitano i confini in relazione allo spazio circostante.

Esempio

La Società ALFA, effettua spese su strutture opache verticali (comma 345, Legge n. 296/2006), per le quali la detrazione massima è pari a € 60.000.

Tale società è proprietaria di:

- edificio 1 (accatastato singolarmente);
- edificio 2 comprendente i palazzi A, B, C, D (accatastati insieme).

In base alle considerazioni contenute nella Risoluzione 365/E del 12 dicembre 2007, il limite di detrazione spettante deve essere calcolato per ciascun fabbricato individuato facendo riferimento alle citate disposizioni del D.Lgs n. 192/2005 **anche se esso non costituisce una autonoma entità catastale.**

La Società Alfa, quindi, potrà beneficiare del limite massimo di detrazione (€ 60.000) in relazione a ciascuno degli edifici su cui realizza gli interventi di riqualificazione energetica (edificio 1, A, B, C, D).

A decorrere dal 2008 l’importo delle spese “sostenute”, va scomputato dall’imposta lorda, in un numero di quote di pari importo che va da 3 a 10, entro dei **limiti massimi differenziati per ciascuna tipologia di prestazione.**

Dal 2009, invece, il 55 per cento dell'importo suddetto va suddiviso in un numero obbligatorio di 5 quote.

In particolare, la detrazione è riconosciuta entro i seguenti limiti, come indicato dal legislatore per ciascuna tipologia di intervento:

COMMA	INTERVENTI AGEVOLABILI	VALORE MASSIMO DETRAZIONE (55%)	IMPORTO MASSIMO DELLA SPESA
344	Riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nella Tabella 1 dell'allegato C.	€ 100.000	€ 181.818,18
345	Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m ² K, di cui alla Tabella 2 dell'allegato D.	€ 60.000	€ 109.090,91
346	installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole e università.	€ 60.000	€ 109.090,91
347 e art. 9, comma 3, DM 19.2.07	Sostituzione (integrale o parziale) di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Rientra in tale ambito anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. È escluso il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.	€ 30.000	€ 54.545,45

L'articolo 1 ,comma 24, lett. a) della legge finanziaria n. 244 del 24 dicembre 2007, con riferimento agli interventi finalizzati alla **riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui al comma 344 e a quelli relativi agli involucri degli edifici esistenti di cui al comma 345**, precisa che con un

apposito Decreto del ministero dello sviluppo economico **dell'11.03.2008, pubblicato sulla G.U. n. 66 del 18.03.2008**, è stato individuato il nuovo valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale e dei valori della trasmittanza termica di cui rispettivamente agli allegati C e D del decreto attuativo del 19 febbraio 2007. Alla luce della suddetta modifica, quindi, Il D.M.7 aprile 2008, agli articolo 6 e 7, chiarisce che per gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto 19 febbraio 2007 (ovvero, lavori di riqualificazione energetica e quelli sull'involucro di edifici esistenti):

1. l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale;
2. la stima dei valori delle trasmittanze originarie dei componenti su cui si interviene nonché i valori delle trasmittanze dei medesimi componenti a seguito dell'intervento;

devono, in ogni caso, rispettare i valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.”.

Esempio

La circolare ministeriale chiarisce che potrebbe verificarsi il seguente caso di intervento, come ad esempio:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Intervento di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale, agevolabili ai sensi del comma 347; |
| <ul style="list-style-type: none">• Limite di detrazione è pari a € 30.000; |
| <ul style="list-style-type: none">• Tale intervento può anche beneficiare del maggior limite di detrazione massima (€ 100.000) previsto dal comma 344, se si consegua un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui al citato “allegato C” del decreto. |

Ebbene, nel caso in cui si usufruisca della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica previsti dal comma 344, non sarà possibile far valere autonomamente sugli stessi lavori anche le detrazioni per specifici lavori che incidano comunque sul livello di climatizzazione invernale di cui al comma 347.

ESTENSIONE DELL'AGEVOLAZIONE AD ALTRE TIPOLOGIE DI INTERVENTI

La Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria per il 2008), all'articolo 1, commi da 20 a 24, nel confermare la proroga della detrazione pari al 55 per cento sugli interventi finalizzati al risparmio energetico, ha esteso l'agevolazione in commento anche alla seguenti tipologie di interventi:

1. **spese per la sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie NON A CONDENSAZIONE sostenute entro il 31 dicembre 2009 (art. 1, comma 20);**
2. **spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia² sostenute entro il 31 dicembre 2010 (art. 1, comma 286).**

Con riferimento alle spese di cui al punto 1, il legislatore, come indicato dall'articolo 1, comma 21, della Legge Finanziaria per il 2008, ha disposto che la predetta agevolazione venga riconosciuta entro il limite massimo di spesa di 2 milioni di euro. Al fine di beneficiare correttamente della detrazione in oggetto, infatti, è prevista l'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che concretamente stabilirà le modalità per il riconoscimento dei citati benefici.

Come evidenziato dall'articolo 1, lettera b) del D.M. 7 aprile 2008, gli interventi relativi agli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione realizzati a partire dal 1° gennaio 2008, rientrano tra quelli di cui al comma 347 della legge introduttiva della detrazione sui lavori finalizzati al risparmio energetico (Legge n. 296/2006) per i quali il legislatore ha fissato come limite massimo di detrazione la somma di 30.000 euro.

PROSECUZIONE DEI LAVORI OLTRE L'ANNO

Il decreto attuativo del 7 aprile 2008, all'articolo 2, inoltre, ha disciplinato anche un altro aspetto particolarmente importante, ovvero il riconoscimento della detrazione nei casi di mera prosecuzione dei lavori oltre l'anno. In particolare il principio ribadito nel predetto decreto prevede la possibilità che possa verificarsi il caso di soggetti che abbiano sostenuto spese nel 2007 (ad esempio per l'installazione di pannelli solari) i cui lavori continuano nel 2008. Nel caso in cui, quindi, uno degli interventi agevolabili consista nella mera prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati sullo stesso immobile a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre

² Come indicato ai commi 6 – bis e 6 – ter dell'articolo 1 del D.M. 7 aprile 2008, per coefficiente di prestazione di una pompa di calore (COP), si intende il rapporto tra il calore fornito e l'elettricità o il gas consumati, per una fonte e per una uscita determinate così come definito dalla decisione della Commissione europea dell'8 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas. Per indice di efficienza energetica di una pompa di calore (EER), si intende il rapporto tra la produzione di freddo e l'elettricità o il gas consumati, per una fonte e per una uscita determinate così come definito dalla medesima decisione della Commissione europea dell'8 novembre 2007.”.

2007, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti”.

In tale fattispecie, il limite di € 60.000 sarà unico e varrà sia per le spese sostenute nel 2007 che per quelle sostenute nel 2008; per cui per il calcolo della corretta detrazione delle spese sostenute nel 2008 (mera prosecuzione di lavori per l’installazione di pannelli solari iniziata nel 2007) dovrà essere verificato quanto già si è usufruito nel 2007 su quella stessa categoria di interventi.

DURATA DELL’AGEVOLAZIONE

L’agevolazione originariamente introdotta dalla Legge Finanziaria per il 2007 è riconosciuta, con le modalità previste dalla norma introduttiva, per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007. In particolare, l’articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 precisa che la detrazione compete relativamente alle **spese sostenute nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007**.

A partire dal 1° gennaio 2008, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010, l’agevolazione potrà essere fruita secondo le nuove modalità e alle condizioni previste dall’articolo 1, comma 24, lett. b), della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria per il 2008).

A decorrere dal 1° gennaio 2009, invece, si pone in rilievo che le modalità per beneficiare dell’agevolazione in commento sono ulteriormente cambiate; per effetto del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 (convertito in legge n. 2 del 28 gennaio 2009, pubblicata sulla G.U. n. 2 del 28 gennaio 2009).

Al riguardo si ricorda che per “**spese sostenute**”, si intendono:

<i>PER</i> PERSONE FISICHE E LAVORATORI <i>AUTONOMI</i>	le spese pagate negli anni 2008 – 2009 - 2010, in virtù del principio di cassa;
<i>PER</i> TITOLARI DI REDDITO D’IMPRESA	Si applica il principio di competenza stabilito dall’articolo 109 TUIR: <ul style="list-style-type: none"> • le prestazioni di servizi devono essere “ultimate” • per le cessioni, i beni devono essere “consegnati o spediti” nel periodo in esame.

Nel caso di soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e, in generale, per le persone fisiche, **sono agevolabili le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni 2008, 2009 e 2010**.

La formulazione letterale della norma, con la locuzione “*in corso*”, potrebbe far sorgere alcuni dubbi in relazione al riconoscimento dell’agevolazione per i soggetti cessati prima del 31 dicembre degli anni 2008, 2009 e 2010. Tuttavia, si ritiene che la finalità della norma, caratterizzata dall’incentivazione degli strumenti di tutela ambientale, induca a ritenere che rientrano nell’agevolazione le spese sostenute nel corso degli anni 2008, 2009 e 2010. Una società che, ad esempio, ha sostenuto la spesa il 31 gennaio 2008 e cessa la sua attività il 30 marzo 2008, ha diritto alla detrazione (se sussistono gli altri requisiti) anche se alla data del 31 dicembre 2008 non ci sarà alcun periodo d’imposta in corso.



NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE N. 185/2008

L’articolo 29, comma 6 e ss. del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito in legge n. 2 del 28 gennaio 2009 dispone che la fruizione dei crediti di imposta è subordinata all’effettiva disponibilità di fondi da parte dello Stato.

A tal fine per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009, i contribuenti inviano all’Agenzia delle entrate apposita comunicazione, in via telematica, nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 maggio 2009.

Il citato articolo 29, comma 6 del decreto legge n. 185/2008 dispone che un decreto attuativo che verrà a breve emanato provvederà a semplificare le procedure e ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti.

Tale decreto individua i termini e le modalità di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA) ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007. Il predetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è comunque modificato con decreto di natura non regolamentare al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti.


Nel momento in cui si scrive tale decreto non è ancora stato emanato.



Il suddetto comma 6, inoltre, contiene, inoltre, anche una serie di indicazioni per fruire correttamente della detrazione in commento ed in particolare prevede:

- la futura semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti;

- l'obbligo per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 di rateizzare la detrazione dall'imposta lorda in cinque rate annuali di pari importo.



Si evidenzia, inoltre, che il decreto in corso di elaborazione, posto che a suo tempo, in sede di predisposizione del decreto 19.02.2007, erano stati ridotti gli adempimenti formali e documentali di natura prettamente fiscale per porre l'accento su quelli concernenti i requisiti di risparmio energetico, dovrebbe essere improntato, fondamentalmente, a semplificare gli adempimenti in materia energetica.

In particolare il decreto dovrebbe prevedere:

- una semplificazione dell'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del decreto 19.02.2007, che dovrebbe essere sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate;
- una semplificazione degli adempimenti documentali concernenti la sostituzione delle finestre comprensive di infissi. Ai fini della fruizione della detrazione del 55%, infatti, l'asseverazione può essere sempre sostituita dalla certificazione dei produttori di detti elementi che attesti il rispetto dei requisiti di risparmio energetico richiesti dalla legge senza più la necessità, però, che la stessa sia corredata dalla certificazione dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità al prodotto;
- una semplificazione degli adempimenti documentali per i pannelli solari in auto-costruzione atteso che, per fruire della detrazione, dovrebbe essere richiesto solo l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario e non più anche la certificazione di qualità del vetro solare;
- una semplificazione degli adempimenti documentali concernenti la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di bassa potenza (art. 9, comma 4, decreto attuativo). Per fruire della detrazione, infatti, l'asseverazione può essere sempre sostituita dalla certificazione dei produttori che attesti il rispetto dei requisiti di risparmio energetico richiesti dalla legge senza più la necessità, però che la stessa sia corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità al prodotto.

Modalità e termini di presentazione dell'istanza

L'articolo 29, comma 6 del D.L. n. 185/2008 introduce l'obbligo per i contribuenti che vogliono beneficiare della detrazione del 55% per le spese sostenute dal 2009 in poi di inviare all'Agenzia delle entrate una apposita istanza.

I termini e le modalità dell'invio sono definite con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 maggio 2009.

Il citato articolo 29, disponeva in origine che l'invio di tale modello fosse obbligatorio per tutti quei soggetti che volessero beneficiare della detrazione.

Il realtà, alla luce di quanto indicato nel provvedimento del 6 maggio 2009, l'ambito della comunicazione è stato fortemente limitato solamente a coloro, che a decorrere dal 1° gennaio 2009 sostengono spese per interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo di imposta.

In sostanza sono obbligati alla presentazione del modello solo quei contribuenti che iniziano i lavori nel 2009 e li terminano nel 2010.

Si evidenzia che in tale caso, oltre a verificarsi lo svolgimento dei lavori in più periodi d'imposta è **altresì necessario che le relative spese siano sostenute in più annualità**. Le istruzioni per la compilazione della comunicazione specificano infatti che il modello ha lo scopo di: *“comunicare le spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati”*.

Conseguentemente il modello **non** deve essere presentato se:

- i lavori sono **iniziati e conclusi nel medesimo periodo d'imposta**;
- nel periodo d'imposta in cui sono iniziati i lavori (proseguiti nel periodo d'imposta successivo) **non sono state sostenute spese**.

Nel caso in cui i lavori proseguano per più periodi d'imposta (quindi interessino almeno 3 anni) sarà necessario presentare **una comunicazione per ciascun periodo d'imposta nel quale sono eseguiti lavori non terminati**.

Così, ad esempio, se gli interventi iniziano nel 2009, proseguono nel 2010 e si concludono nel 2011, con sostenimento delle relative spese nei tre anni, dovrà essere inviata una comunicazione per il 2009 ed una per il 2010.



Si segnala che la comunicazione recentemente introdotta non sostituisce ma si aggiunge agli usuali adempimenti già in essere per poter beneficiare della detrazione. Alla luce delle predette considerazioni, quindi permangono in vigore gli ordinari adempimenti richiesti:

- ❑ acquisizione documentazione tecnica (asseverazione, attestato di qualificazione/certificazione energetica se richiesti);
- ❑ invio all'Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori delle schede informative (Allegati A, E ecc.).

In particolare, si osserva che, con riferimento alla predetta comunicazione, il modello per adempiere a tale obbligo doveva essere predisposto dall'amministrazione finanziaria entro il 27 febbraio 2009, ma che è stato approvato solo in data 6 maggio 2009 con apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Sul tema, il predetto Provvedimento conferma la comunicazione:

1. ha solo la finalità di monitorare l'andamento di tale beneficio in modo da tenere sempre aggiornato il dato relativo al costo per lo Stato delle detrazioni in commento;
2. non è obbligatoria per quei contribuenti che iniziano e terminano i lavori entro l'anno (ad esempio entro il 2009);
3. è obbligatoria solo per coloro che iniziano i lavori nell'anno (ad esempio 2009) e li terminano l'anno successivo (ad esempio 2010). In questo caso la citata comunicazione non è preventiva ma deve essere effettuata entro 90 giorni dal termine del periodo di imposta. Ad esempio se i lavori sono iniziati a gennaio 2009 e termineranno a gennaio 2010, il contribuente dovrà inviare telematicamente la comunicazione entro il 31 marzo 2010.

Esempio

Se gli interventi iniziano nel 2009, proseguono nel 2010 e si concludono nel 2011, con sostenimento delle relative spese nei citati tre anni, dovrà essere inviata una comunicazione per il 2009 ed una per il 2010.

Sentita in via informale l'Amministrazione finanziaria sul tema è stato precisato che la domanda relativamente ai costi sostenuti nel 2011, non deve essere inviata in quanto i dati vengono reperiti dall'Ufficio tramite la comunicazione da presentare all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

In sostanza, appare di capire che, rispetto alle premesse, la comunicazione in commento recentemente introdotta, di fatto è stata fortemente depotenziata, il cui obbligo riguarderà solo una particolare tipologia di contribuenti (ovvero coloro che effettueranno lavori della durata ultrannuale).



La comunicazione deve essere presentata obbligatoriamente in via telematica entro 90 giorni dal termine del periodo di imposta in cui i lavori sono iniziati (ovvero nel caso in cui i lavori proseguano per più di 2 anni, dal termine del periodo di imposta in cui sono state sostenute spese per lavori ancora non terminati).

Alla luce delle predette considerazioni, le prime comunicazioni dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2010 per lavori iniziati nel 2009 e proseguiti nel 2010.

Si ricorda che la comunicazione in commento non è alternativa a quella da presentare all'Enea che continua a dover essere presentata entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Come si compila il modello

Rispetto alle prime indicazioni fornite dal legislatore con il decreto legge n. 185/2008, il modello è stato notevolmente semplificato. In realtà la motivazione alla base della sua introduzione consiste nel fatto che il legislatore ha voluto introdurre un meccanismo solamente per conoscere l'ammontare di tali spese sostenute nel periodo di imposta e di conseguenza monitorare costantemente il costo per lo Stato di tale detrazione.

Per tale ragione, quindi, nella comunicazione sono richiesti esclusivamente i seguenti dati:

1. **anno/periodo d'imposta di sostenimento delle spese** cui la comunicazione si riferisce. (per spese sostenute nel 2009 i cui lavori che proseguono nel 2010, l'anno di riferimento è il "2009");
2. **dati identificativi del soggetto dichiarante** e dell'eventuale soggetto che presenta la comunicazione per conto di altri.

Per quanto riguarda il dichiarante, oltre ai consueti dati anagrafici, è richiesta l'indicazione del **diritto goduto sull'immobile** oggetto dell'intervento. In particolare, barrando la relativa casella, va indicato se il dichiarante è il "**Possessore**" (proprietario o titolare di altro diritto reale) ovvero il

“**Detentore**” (locatario, comodatario) dell’immobile. Nel caso in cui vi siano più soggetti proprietari/detentori che hanno diritto alla detrazione va barrata anche la casella “**Contitolare**”.

Nel caso in cui i proprietari/detentori dell’immobile che sostengono le spese fossero più di uno si ritiene che **la comunicazione possa essere trasmessa soltanto da uno di essi**.

Qualora, invece, gli interventi riguardano **parti comuni di un condominio**, vanno indicati i dati della persona che presenta la dichiarazione barrando la casella “*Amministratore*” ovvero “*Condomino*”, indicando in ogni caso il “*Codice fiscale del condominio*”;

3. **dati identificativi dell’immobile** oggetto degli interventi. In merito le istruzioni per la compilazione del modello specificano che, in mancanza dei dati catastali, devono essere riportati i riferimenti della domanda di accatastamento;
4. **tipologia di intervento** effettuato e non terminato (riqualificazione energetica di edifici esistenti, interventi sull’involucro dell’edificio esistente, installazione di pannelli solari o sostituzione di impianti di climatizzazione invernale) e **ammontare delle relative spese sostenute** nell’anno cui si riferisce la comunicazione;
5. **data di inizio lavori**.

Esempio 1

Un contribuente a gennaio 2008 ha iniziato dei lavori per la sostituzione degli infissi della propria abitazione, rientrante tra gli interventi agevolabili di cui all’art. 1, comma 345, Legge n. 296/2006. I lavori sono terminati a marzo 2009. Per tali lavori il contribuente ha sostenuto parte della spesa nel 2008 e parte nel 2009 e per tale ragione:

- 1) non deve presentare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate in quanto la stessa trova applicazione a decorrere dalle spese sostenute nel 2009 per lavori iniziati e non finiti nello stesso anno;
- 2) deve inviare l’apposita comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Esempio 2

Un contribuente a maggio 2009 ha iniziato dei lavori per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione di un immobile di sua proprietà, con caratteristiche tali da rientrare tra gli interventi agevolabili di cui all’art. 1, comma 347, Legge n. 296/2006. I lavori sono terminati ad settembre 2009 per cui lo stesso:

- 1) non deve presentare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate in quanto i lavori sono iniziati e finiti nello stesso anno;
- 2) deve inviare l’apposita comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Esempio 3

Un contribuente a settembre 2009 ha iniziato dei lavori finalizzati al risparmio energetico dell’immobile, di cui all’art. 1, comma 344, Legge n. 296/2006. I lavori sono terminati a marzo 2010 ed il pagamento degli stessi è avvenuto interamente a fine lavori. In tale fattispecie il contribuente in oggetto:

- 1) non deve presentare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate in quanto, ancorché i lavori siano iniziati nel 2009 e terminati nel 2010, nel 2009 non ha sostenuto alcuna spesa;
- 2) deve inviare l’apposita comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Le semplificazioni introdotte

Come è noto il decreto attuativo del 19 febbraio 2007 ha introdotto una serie di adempimenti necessari per godere della predetta agevolazione **di cui tratteremo più approfonditamente nei prossimi paragrafi** tra cui ad esempio:

- ❖ asseverazione dell'intervento,
- ❖ attestato di certificazione/qualificazione energetica (ove previsti),
- ❖ invio entro 90 giorni dal termine dei lavori delle schede informative previste dal decreto attuativo 19 febbraio 2007.


L'articolo 29, comma 6 del decreto legge n. 185/2008 dispone che un decreto che verrà a breve emanato provvederà a semplificare le procedure e ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti.

Rateizzazione della detrazione dal 2009

L'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 29 del D.L. n. 185/2008 dispone che la detrazione del 55 per cento per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2009 deve obbligatoriamente essere rateizzata in 5 quote annuali di pari importo.

Si ricorda che la detrazione del 55% per le spese sostenute:

- ❑ nel 2007, deve obbligatoriamente essere recuperata in 3 quote;
- ❑ nel 2008 può essere recuperata con un numero di quote compreso tra 3 e 10;
- ❑ dal 2009 al 2011 la rateizzazione avviene in 5 quote.



COSA BISOGNA FARE PER OTTENERE L'AGEVOLAZIONE

Per beneficiare dell'agevolazione fiscale in oggetto **non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva** all'Amministrazione finanziaria. La procedura di accesso è, quindi, **più semplice** rispetto a quella già conosciuta per la detrazione fiscale del 36%-41% in materia di ristrutturazioni. Ciò è, peraltro, giustificato dalla diversa finalità che persegue l'agevolazione in argomento (cioè, migliorare l'efficienza energetica per garantire una tutela ambientale) rispetto all'agevolazione del 36-41% (il cui obiettivo è principalmente quello di garantire una emersione dell'imponibile creando un contrasto di interesse).

Nonostante il decreto attuativo originario non ne faccia riferimento, l'Agenzia ha chiarito con la circolare 36/E che, così come previsto a pena di decadenza per le agevolazioni connesse alle ristrutturazioni edilizie dal comma 388 della legge 296 del 2006 (finanziaria per il 2007), anche per tale agevolazione, con riferimento alle spese sostenute nel 2007 è obbligatorio indicare separatamente in fattura il costo della manodopera. ***Tale obbligo per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2008 è stato abolito per effetto dell'articolo 1, comma 19 della legge finanziaria per il 2008.***

Si è ritenuto, infatti, che tale condizione - introdotta, a pena di decadenza per le agevolazioni connesse agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, dall'articolo 35, comma 19 del citato decreto legge n. 223 del 2006 e confermata, per l'anno 2007, dal comma 388 della legge 296 del 2006 - ancorché non espressamente prevista dal decreto 19 febbraio 2007 di attuazione della detrazione connessa agli interventi finalizzati al risparmio energetico - operi anche in relazione a tali ultimi interventi, essendo stata prevista da una disposizione di rango primario.

La documentazione necessaria per ottenere la detrazione è costituita da certificazioni e attestazioni della riduzione dei consumi energetici e, più in generale, dal miglioramento dell'efficienza energetica conseguito con i lavori effettuati sull'immobile esistente

L'articolo 1, comma 348, della legge finanziaria per il 2007 (le cui disposizioni sono state prorogate anche dalla Legge Finanziaria per il 2008), oltre a richiamare le modalità già previste per la detrazione del 36-41%, stabilisce ulteriori condizioni (meglio dettagliate nel decreto attuativo del 19 febbraio 2007).

In particolare, l'art. 4 del decreto in argomento illustra la procedura da seguire, come spiegato nei paragrafi seguenti.

OCCORRE ACQUISIRE L'ASSEVERAZIONE DI UN TECNICO ABILITATO

Per poter beneficiare della detrazione è necessario che la conformità dell'intervento ai requisiti previsti sia asseverata da **un tecnico abilitato**, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione.

In particolare, come stabilito dall'articolo 1, comma 6 del decreto attuativo, per "tecnico abilitato" si intende *un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali.*

I dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agronomi sono inseriti nell'elenco dei tecnici abilitati a rilasciare l'asseverazione in quanto abilitati alla costruzione di edifici.

L'asseverazione può essere compresa nell'ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 192/2005, articolo 8, comma 2.

Qualora sullo stesso edificio siano effettuati più interventi agevolabili, è possibile acquisire un'unica asseverazione, recante i dati e le informazioni richieste in modo complessivo.

Per agevolare l'applicabilità della procedura, tuttavia, è ammesso che le caratteristiche energetiche di determinati beni utilizzati per la realizzazione dell'intervento (ad esempio le caldaie con potenza inferiore a 100 kW), possano essere attestate, in alternativa, dai produttori stessi.


COMMA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTENUTO DELL'ASSEVERAZIONE
344	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	L'articolo 6 del D.M. attuativo 19.2.2007, relativamente agli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, stabilisce che l'asseverazione deve specificare che l'indice di prestazione energetica ³ per la climatizzazione invernale risulta inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle indicate nell'allegato C del decreto attuativo.
345	INTERVENTI SULL'INVOLUCRO DI EDIFICI	L'articolo 7 del D.M. attuativo 19.2.2007, precisa che in tal caso l'asseverazione deve specificare il valore della trasmittanza originaria ⁴ del componente su cui si interviene e che, successivamente all'intervento, le trasmittanze dei medesimi componenti sono inferiori o uguali ai valori riportati nella tabella nell'allegato D del decreto attuativo. Fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei

³ Con Decreto del ministero dello sviluppo economico **dell'11.03.2008, pubblicato sulla G.U. n. 66 del 18.03.2008**, è stato individuato il nuovo valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale e dei valori della trasmittanza termica di cui rispettivamente agli allegati C e D del decreto attuativo del 19 febbraio 2007.

⁴ Si veda nota n. 3

	ESISTENTI	produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto. A decorrere 1° gennaio 2008, per le spese sostenute per la sostituzione di finestre ed infissi non è più necessario che il contribuente acquisisca la certificazione energetica dell'edificio ovvero l'attestato di qualificazione energetica predisposto ed asseverato da un professionista abilitato.
346	INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI	<p>L'articolo 8 del decreto attuativo stabilisce per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2007 per gli interventi di installazione di pannelli solari che l'asseverazione doveva specificare il rispetto dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno 5 anni; per i pannelli solari autocostruiti, <i>in alternativa</i> può essere prodotta la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato e l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario. Si sottolinea che il D.M. 26 ottobre 2007, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 31 dicembre 2007, per i pannelli solari autocostruiti ha abolito, a decorrere dal 31 dicembre 2007, l'obbligo di certificazione delle strisce assorbenti di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto attuativo. • accessori e componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni; • i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato; per i pannelli solari autocostruiti, <i>in alternativa</i> può essere prodotta la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato e l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario. • l'installazione è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti. <p>A decorrere 1° gennaio 2008, per l'installazione di pannelli solari non è più necessario che il contribuente acquisisca la certificazione energetica dell'edificio ovvero l'attestato di qualificazione energetica predisposto ed asseverato da un professionista abilitato.</p>
		<p>L'articolo 9 del decreto attuativo stabilisce che l'asseverazione deve specificare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono installati generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a $93 + 2 \log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;

347	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	<ul style="list-style-type: none"> • sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 °C. <p>Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori od uguali a 100 kW l'asseverazione deve anche indicare (quindi, in aggiunta agli elementi sopraindicati) che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è stato adottato un bruciatore di tipo modulante; • la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore; • è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili. <p>Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attestino il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa UE in materia di attestazione di conformità del prodotto (come precisato dall'articolo 9, comma 4 del decreto attuativo).</p>
------------	---	---



Nel momento in cui si scrive è in fase di approvazione da parte del Senato un disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché disposizioni in materia di energia il quale all'articolo 31 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale, così come disciplinato dal comma 347 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, che non è più necessario per il contribuente acquisire la certificazione energetica dell'edificio ovvero l'attestato di qualificazione energetica predisposto ed asseverato da un professionista abilitato.

RISOLTO IL PROBLEMA DELLE STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI

Nel primo anno di applicazione della agevolazione (2007), per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, da più parti è stato fatto risaltare un problema assai sentito relativo agli interventi di cui al comma 345 (vedi tabella **precedente**), che definiva il campo di applicazione dell'agevolazione concernente gli "interventi sull'involucro di edifici esistenti". Al riguardo, il D.M. 19 febbraio 2007 attuativo della norma, nelle "premesse" fa presente che "visto che la tabella 3 della legge finanziaria 2007, alle colonne delle strutture opache orizzontali riporta erroneamente un'inversione dei valori relativi alla trasmittanze delle coperture e dei pavimenti" si è ritenuto, "in attesa della correzione del predetto errore", opportuno stabilire, comunque, le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 344 limitatamente agli interventi sulle strutture opache e verticali e sulle finestre

comprehensive di infissi”. In definitiva, le spese sostenute nel 2007 per interventi su strutture opache orizzontali, non sono state considerate agevolabili con la detrazione prevista al comma 345, come peraltro chiarito anche dalla circolare 31 maggio 2007, n. 36, par. 3.2 e come precisato sul sito dell’Enea alle FAC sull’argomento. Tale situazione ha portato all’interrogazione scritta del 26 giugno 2007 dell’On.le Morselli in cui si chiedeva un urgente intervento di “riparazione” alla problematica.

Con la Legge Finanziaria per il 2008, all’articolo 1, comma 23, è stato corretto l’errore contenuto nel D.M. del 19 febbraio 2007. Con apposito decreto ministeriale del 7 aprile 2008, contenente le nuove disposizioni attuative, il Ministero dell’economia e finanze, ha chiarito che, per le spese per lavori sulle strutture opache orizzontali sostenute a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008, è concesso di beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 345 della Finanziaria per il 2007 nel caso in cui siano stati rispettati i nuovi valori di trasmittanza termica predisposti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 pubblicato sulla G.U. n. 66 del 18 marzo 2008.

Sebbene il problema sia stato risolto, si ritiene utile in questa sede commentarlo poiché le spese oggetto di errore sono ancora detraibili nella dichiarazione dei redditi.

INTERVENTI SULLE STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI REALIZZATI NEL 2007

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il D.M. del 7 aprile 2008, all’articolo 9 – ter, ha chiarito che i soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, hanno sostenuto spese per interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), nel rispetto dei requisiti di trasmittanza termica individuati nella tabella 3 allegata alla legge n. 296, del 2006, come modificata dall’articolo 1, comma 23, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono usufruire della detrazione di cui all’art. 1, comma 345, della citata legge n. 296, del 2006, fermi restando gli altri adempimenti richiesti, a condizione che inviino la documentazione di cui all’articolo 4, comma 1, lett. b) numeri 1 e 2 del citato decreto, **“entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta.”**

Si vuole sottolineare, tuttavia, che, nel caso in cui gli interventi su strutture opache e orizzontali, le cui spese sono state sostenute nel 2007, non rientrano tra quelli che possono beneficiare della detrazione di cui al comma 345, gli stessi possono, in ogni caso beneficiare, se con essi si consegue un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all'allegato C del decreto attuativo, dell'agevolazione contenuta nel comma 344 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2007.

Sebbene il problema sia stato risolto, si ritiene utile in questa sede commentarlo poiché le spese oggetto di errore sono ancora detraibili nella dichiarazione dei redditi.

E' STATO RISOLTO IL PROBLEMA DELLA CERTIFICAZIONE DEI PANNELLI SOLARI

La Risoluzione n. 244 dell'11 settembre 2007 dell'Agenzia delle Entrate, ha disposto che l'acquisto di pannelli solari che presentano certificazioni di qualità europee **UNI EN 12976 e EN 12975 e EN 12976 effettuate da laboratori autorizzati da Paesi dell'Unione europea e Svizzera**, diverse, quindi da quelle indicate dall'articolo 8 del decreto attuativo (UNI 12975) **NON PUO' usufruire dell'agevolazione.**

L'interpretazione molto restrittiva data dall'Agenzia con la predetta Risoluzione è stata fortemente criticata poiché in questo modo sarebbero esclusi dall'agevolazione tutti quei pannelli in possesso di una certificazione EN armonizzata a livello europeo.

Sul tema, il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze hanno lavorato per eliminare tale anomalia e, con decreto interministeriale del 26 ottobre 2007, pubblicato sulla G. U. n. 302 del 31 dicembre 2007, entrato in vigore il 31 dicembre 2007, è stata modificata la disposizione imprecisa e fonte di incertezze contenuta nel decreto attuativo del 19 febbraio 2007.

Con riferimento all'installazione di pannelli solari, quindi, la certificazione di qualità potrà essere conforme non solo alla norma UNI EN 12975, ma anche a quella UNI EN 12976, EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro della Ue o della Svizzera.

Dal momento che il decreto è entrato in vigore il 31 dicembre 2007, di fatto, le modifiche suddette relative alla certificazione dei pannelli solari si applica dal 1° gennaio 2008.

Sebbene il problema sia stato risolto, si ritiene utile in questa sede commentarlo poiché le spese oggetto di errore sono ancora detraibili nella dichiarazione dei redditi.

PANNELLI SOLARI REALIZZATI IN AUTOCOSTRUZIONE

L'art. 8, comma 2, del Decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, con riferimento ai pannelli solari precedentemente indicata, dispone che l'asseverazione predisposta da un tecnico specializzato, **può essere sostituita:**

- ❑ **con la sola certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti**, secondo le norme vigenti, a condizione che siano rilasciate da un laboratorio certificato;
- ❑ e la produzione **dell'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione** da parte del soggetto interessato.

L'Agenzia delle Entrate specifica che, stante il tenore letterale della citata disposizione, la produzione della certificazione di qualità e delle strisce assorbenti sia **condizione indispensabile** ai fini del riconoscimento dell'agevolazione.

In particolare **non è stato ritenuto sufficiente** il solo possesso della curva di rendimento termico ancorché la stessa sia conforme alla precedente norma UNI 8212-9.

Si sottolinea che il D.M. 26 ottobre 2007, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 31 dicembre 2007, e in vigore dal 31 dicembre 2007, per i pannelli solari autocostruiti è stato abolito l'obbligo di certificazione delle strisce assorbenti di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto attuativo.

Dal momento che il decreto è entrato in vigore il 31 dicembre 2007, di fatto l'abolizione dell'obbligo della certificazione delle strisce assorbenti si applica dal 1° gennaio 2008.

PRODUZIONE DELL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI

L'Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 244 dell'11 settembre 2007, ha confermato che gli interventi di riqualificazione energetica agevolabili in esame sono unicamente quelli realizzati su edifici esistenti rientranti in qualsiasi categoria catastale (anche rurali), compresi gli immobili strumentali. Sono esclusi dall'agevolazione gli interventi effettuati in fase di costruzione degli immobili.

Di conseguenza *“ancorché finalizzata alla sola produzione di acqua calda, anche la riconducibilità nell'ambito agevolativo delle spese sostenute per l'installazione dei pannelli solari resta subordinata alla circostanza che siano realizzate su edifici esistenti”*.

Alla luce dei suddetti chiarimenti, quindi, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che, anche per l'installazione dei pannelli solari, non si può prescindere dalla produzione (e dall'invio) dell'attestato di certificazione o di riqualificazione energetica dell'edificio, così come della restante documentazione (asseverazione del tecnico abilitato e scheda informativa degli interventi realizzati).

Il legislatore, all'articolo 1, comma 24, lett. c) della Legge Finanziaria per il 2008, ha di fatto cambiato indirizzo affermando che per l'installazione dei pannelli solari (ma anche per la sostituzione di infissi e finestre) non è necessario per il contribuente acquisire la certificazione energetica dell'edificio ovvero l'attestato di qualificazione energetica predisposto ed asseverato da un professionista abilitato.

L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE

Il soggetto che intende avvalersi della detrazione deve acquisire, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. b), decreto attuativo:

- l'attestato di “*certificazione energetica*” dell'edificio: tale documento è prodotto, successivamente all'esecuzione dei lavori, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle Regioni/Province autonome ovvero dai Comuni (con regolamento approvato anteriormente l' 8 ottobre 2005);

ovvero, in assenza delle predette procedure,

- l'attestato di “*qualificazione energetica*”, predisposto e asseverato da un tecnico abilitato (che può essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione), con il contenuto previsto nell'**allegato A** al decreto attuativo.

INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ALL'ENEA

Il soggetto fruitore dell'agevolazione deve trasmettere la seguente documentazione all'Enea:

- a) copia dell'attestato di certificazione/qualificazione energetica prodotto dal tecnico abilitato;
- b) scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati indicati nell'allegato E al decreto attuativo, cioè:
 - dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese;
 - dati della struttura oggetto dell'intervento;
 - tipologia di intervento;
 - risparmio di energia previsto;
 - costo dell'intervento al netto delle spese professionali;
 - importo utilizzato per il calcolo della detrazione ed il costo delle spese professionali.

COME TRASMETTERE LA DOCUMENTAZIONE

A) Spese sostenute nel 2007

Inizialmente la documentazione poteva alternativamente essere inviata:

- in via telematica, attraverso il sito internet www.acs.enea.it, disponibile dal 30 aprile 2007, dal quale si ottiene una ricevuta informatica;

- tramite lettera raccomandata al seguente indirizzo (specificando: “Finanziaria 2007 riqualificazione energetica”):

ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile
Via Anguillarese n. 301
00123 Santa Maria di Galeria (Roma)
“Finanziaria 2007 riqualificazione energetica”

B) Spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2008

Il D.M. 7 aprile 2008 ha chiarito che per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, comprese quelle concernenti la prosecuzione di interventi iniziati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione, fermo restando quanto previsto al comma 1, lettere a), c) e d), sono tenuti a:

- a) acquisire l'attestato di certificazione energetica, ovvero l'attestato di qualificazione energetica nei casi e con le modalità di cui all'articolo 5 del D.M. recentemente emanato;
- b) trasmettere all'ENEA **entro 90 giorni dalla fine dei lavori**, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it, disponibile a partire dal 30 aprile 2008, ottenendo ricevuta informatica:
 1. i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica, ovvero nell'attestato di qualificazione energetica avvalendosi dello schema di cui all'allegato A al presente decreto, prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione di cui al comma 1, lettera a);
 2. la scheda informativa di cui all'allegato E relativa agli interventi realizzati ovvero, per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e comma 4, concernente l'installazione di pannelli solari, la scheda informativa di cui all'allegato F al presente decreto.

In un'ottica di maggiore semplificazione, quindi, l'unica modalità ammessa per l'invio della documentazione è quella telematica.

Esclusivamente nei casi in cui la scadenza del termine di trasmissione sia precedente al 30 aprile 2008, ovvero qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA ai sensi del comma 1-bis, lettera b), la documentazione può essere inviata, in copia, **entro 90 giorni** a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad:

ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile
Via Anguillarese n. 301
00123 Santa Maria di Galeria (Roma)
specificando come riferimento:
Detrazioni fiscali – Riqualficazione energetica

Il contribuente che non è in possesso della predetta documentazione in quanto l'intervento è ancora in corso di realizzazione, può usufruire della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun periodo d'imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati.

ENTRO QUANDO TRASMETTERE LA DOCUMENTAZIONE

A) Spese sostenute nel 2007

La documentazione (sia telematica che cartacea) doveva essere **inviata entro il seguente termine:**

- per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare: **entro 60 giorni dalla fine dei lavori** (e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008);
- per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare: **entro 60 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta** in corso al 31 dicembre 2007.

Il termine di 60 giorni dalla fine dei lavori per la presentazione della documentazione all'Enea previsto dal decreto attuativo del 19 febbraio 2007 è apparso immediatamente un limite temporale molto generico che ha creato negli addetti ai lavori numerosi dubbi in merito a cosa debba essere riferita "la fine dei lavori". Per tale ragione si è reso necessario un chiarimento in proposito con la Risoluzione n. 244 dell'11 settembre 2007.

La risoluzione citata, chiarisce per la prima volta dall'emanazione della norma originaria che i 60 giorni di tempo necessari per l'invio della documentazione all'Enea **decorrono dal giorno del "collaudo"** dei lavori, a nulla rilevando il momento (o i momenti) dei pagamenti.

Sul punto, l'Amministrazione, inoltre, precisa che il suddetto termine deve essere considerato **"ordinatorio"** e quindi i soggetti potranno comunque fruire della detrazione del 55 per cento anche in presenza di certificazioni inviate dopo il decorso dei 60 giorni, purché entro il termine ultimo del 29 febbraio 2008.

B) Spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2008

Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2008 la documentazione dovrà essere inviata all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.



L'articolo 4, comma 1, lett. c), prevede obbligatoriamente la modalità di pagamento tramite **bonifico bancario o postale** unicamente per i soggetti non imprenditori, cioè per le persone fisiche, enti e soggetti di cui all'articolo 5 TUIR non titolari di reddito d'impresa. Dal bonifico devono obbligatoriamente risultare:

- la causale del versamento,
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione,
- il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto percipiente (a favore del quale il bonifico è effettuato).

Per gli altri soggetti titolari di reddito d'impresa, non è stabilita una modalità obbligatoria di pagamento: di conseguenza, il medesimo può essere effettuato anche con assegno bancario, circolare, etc.

OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

L'articolo 4, comma 1, lett. d), decreto attuativo, prevede l'obbligo di conservare ed esibire a seguito di richiesta dell'Ufficio:

- l'asseverazione del tecnico abilitato;
- la ricevuta dell'invio della documentazione trasmessa all'ENEA ;
- le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la realizzazione degli interventi;
- la copia del bonifico bancario/postale, se le spese sono sostenute da soggetti non imprenditori;
- la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese riguardanti gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali;
- la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori, se effettuati dal detentore (ad esempio, locatario).

INTESTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Nella Circolare 4.4.2008, n. 34/E l'Agenzia delle Entrate ha esaminato la problematica inerente la ripartizione della spesa tra più soggetti aventi diritto, qualora non vi sia coincidenza tra i nominativi indicati nella scheda informativa inviata all'ENEA e l'intestazione dei documenti di spesa (fattura e bonifico). A tale proposito, considerato che la scheda informativa da trasmettere all'ENEA può essere equiparata alla comunicazione di inizio lavori da inviare al Centro Operativo di Pescara relativamente alla detrazione del 36%, sono stati richiamati i chiarimenti già forniti in materia con la Circolare 20.4.2005, n. 15/E, vale a dire:

1. nel caso in cui la comunicazione di inizio lavori sia stata inviata da un contribuente mentre le fatture e il bonifico riportano anche il nominativo del coniuge a carico, il coniuge che ha effettuato la comunicazione e ha sostenuto effettivamente la spesa può

- usufruire della detrazione sull'intero importo, a condizione che annoti sulla fattura il proprio nominativo quale soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa;
2. nel caso in cui un coniuge sostenga la spesa per l'intervento di ristrutturazione su un immobile in comproprietà con il coniuge, effettuando la comunicazione di inizio lavori e il pagamento tramite bonifico, mentre la fattura è intestata all'altro coniuge, il coniuge che ha sostenuto effettivamente la spesa può usufruire della detrazione sull'intero importo, a condizione che detta circostanza sia annotata sulla fattura.

Alla luce delle suddette considerazioni nei casi in cui non vi sia coincidenza tra il nominativo riportato sulla scheda informativa e l'intestazione del bonifico o della fattura, la detrazione spetta al soggetto avente diritto nella misura in cui ha sostenuto effettivamente la spesa a condizione che tale circostanza venga annotata in fattura.

TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI SU CUI SONO STATI ESEGUITI GLI INTERVENTI

In relazione alla variazione della titolarità dell'immobile durante il periodo di godimento dell'agevolazione, in assenza di precise indicazioni rinvenibili nel decreto, occorre rinviare alla prassi e alla normativa relativa alle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie.

In base all'art. 1, comma 7, della legge n. 449 del 1997 e alla circolare n. 57 del 1998, **la variazione del possesso dell'immobile comporta il trasferimento delle quote di detrazione residue in capo al nuovo titolare.** La traslazione del beneficio opera, in particolare, nelle ipotesi in cui siano trasferiti, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà del fabbricato o un diritto reale sullo stesso mentre permane in capo al conduttore o al comodatario che abbiano sostenuto le relative spese anche qualora cessi il contratto di locazione o di comodato.

L'art. 2, comma 5, della legge n. 289 del 2002 (ristrutturazioni edilizie), ha precisato che “.. *Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene*”.

L'articolo 9 del decreto 7 aprile 2008, sul punto ha chiarito che in tali casi l'acquirente o gli eredi possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua.

CUMULABILITÀ DELL'AGEVOLAZIONE CON ALTRE

L'articolo 10 del decreto attuativo prevede che la detrazione in esame non è cumulabile con altre agevolazioni *fiscali* previste da leggi *nazionali* per i medesimi interventi (ad esempio, detrazione 36%). Tuttavia, il divieto di cumulo non opera per altre agevolazioni, ad esempio finanziarie, oppure per agevolazioni fiscali previste da leggi diverse da quelle nazionali.

L'agevolazione è compatibile con la richiesta di **titoli di efficienza energetica di cui al DM 24.7.2004** e con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni.

La recente **Risoluzione ministeriale n. 152/E del 5 luglio 2007** ha chiarito che per i medesimi interventi, e sempreché le spese relative agli stessi siano sostenute nel periodo d'imposta 2007 (ma per effetto della proroga stabilita dalla Legge Finanziaria per il 2008 tale interpretazione si estende anche alle spese sostenute nei periodi di imposta 2008, 2009 e 2010), l'agevolazione prevista dalla legge n. 296 del 2006 (detrazione 55%), non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette.

Ad esempio, sono esclusi da tale agevolazione quei contribuenti che hanno sostenuto nel 2008 spese agevolabili relative a lavori in corso di ultimazione per i quali si sta beneficiando dell'agevolazione di cui alla legge n. 449/1997 (disposizioni tributarie concernenti il recupero del patrimonio edilizio).

La citata Risoluzione precisa che, qualora nell'ambito di un processo di ristrutturazione per il quale si usufruisce della detrazione del 36% vi siano spese agevolabili che riguardano il risparmio energetico sostenute nel 2008 per le quali ancora non si è beneficiato della detrazione del 36%, potrà essere applicata l'agevolazione più vantaggiosa (detrazione del 55%). In questo caso non sarà necessario tenere contabilità separata, ma tutta la documentazione dovrà essere conservata ed esibita in caso di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione. Inoltre, dovranno essere adempiuti tutti gli obblighi previsti dalla normativa sul risparmio energetico (Legge n. 296/2006) come ad esempio l'asseverazione di un tecnico abilitato e l'invio della documentazione all'Enea.

Esempio

Un soggetto che sta beneficiando della detrazione del 36% relativa a spese di ristrutturazione di un immobile che non riguardano il risparmio energetico (sostituzione del bagno o della canna fumaria) potrà beneficiare anche della detrazione del 55% nel caso in cui nel 2008 sostenga spese relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda o quelli per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con un impianto di caldaia a condensazione.

ALIQUTA IVA APPLICABILE AGLI INTERVENTI AGEVOLATI

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la loro realizzazione sono assoggettate ad Iva in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare, con la conseguenza che, per individuare l'aliquota IVA in concreto applicabile, si rende necessario tener conto di come l'intervento di riqualificazione energetica attuato sull'edificio sia qualificabile sotto il profilo edilizio (manutenzione, ristrutturazione ecc).

In particolare, anche per l'anno 2007, l'art. 1, comma 387, lett. b) della legge n. 296/2006 ha disposto che le prestazioni di servizi consistenti nella realizzazione degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, sono assoggettate all'aliquota IVA del 10%, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) della legge 488 del 1999. La circolare 36/E, chiarisce che l'aliquota Iva del 10% è subordinata, a partire dal 2007, alla condizione che venga esposto separatamente in fattura il costo della manodopera utilizzata per l'esecuzione dei lavori.

LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008

Si sottolinea che l'articolo 1, comma 19 della legge finanziaria per il 2008 dispone che l'obbligo di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera utilizzata per l'esecuzione degli interventi per poter beneficiare dell'aliquota ridotta del 10% non è più in vigore, mentre continua ad esserlo (art. 1, comma da 17 a 19 della Legge Finanziaria 2008) soltanto nei casi in cui si volesse beneficiare della detrazione ai fini dell'Irpef del 36 per cento in materia di recupero del patrimonio edilizio e della detrazione del 55 per cento per i lavori finalizzati al risparmio energetico.

Sul punto, la C.M. n. 71/E del 2000, ha precisato che l'aliquota IVA del 10% si applica alle prestazioni di servizi.

Diversamente, le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota IVA del 10% solo se la relativa fornitura è posta in essere nell'ambito del contratto di appalto. Tuttavia qualora l'appaltatore fornisca beni di valore significativo (definiti dal decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999 (quali **infissi esterni ed interni, caldaie, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria**) l'aliquota ridotta al 10% si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall'importo complessivo della prestazione, rappresentato dall'intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi.

Tuttavia, si fa presente che:

- in ipotesi di recupero, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica (lettere c) e d) ed e) della legge n. 457 del 1978) si applica l'aliquota del 10% sia alle prestazioni di servizi sia alla cessione di beni. Ciò vuol dire che, ad esempio, l'installazione di una caldaia (considerata bene significativo) effettuata nell'ambito di un intervento di ristrutturazione, beneficerà dell'aliquota Iva ridotta (10%) senza le limitazioni, precedentemente rappresentate, applicabili alla sostituzione di un bene significativo (appunto, in base al decreto che individua i beni significativi, la caldaia);
- inoltre, sempre nell'ambito di una ristrutturazione compresa tra le tipologie sopra indicate, la cessione della caldaia beneficerà dell'aliquota del 10% anche se viene acquistata singolarmente dal produttore (tabella A, parte III, 127-terdecies del D.P.R. n. 633/1972).

La cessione di pannelli solari, invece, ai sensi della tabella A, parte III n. 127-quinquies del D.P.R. n. 633/1972, beneficia sempre dell'aliquota agevolata del 10%.

GESTIONE DELLA DETRAZIONE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Le dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2008 (730/2009 e Unico 2009) contengono nuovi appositi righe che permettono ai contribuenti di portare in detrazione dall'imposta il 55% dei costi sostenuti nel 2007 per lavori finalizzati al risparmio energetico di cui ai commi da 344 a 347 della legge n. 296/2006.

MODELLO 730/2009

Le persone fisiche che presentano il modello 730/2009, per poter beneficiare della detrazione del 55% delle spese sostenute nel 2008 per lavori finalizzati al risparmio energetico devono compilare i seguenti righe:

- **Quadro E – rigo E38, colonne da 1 a 6:**
 1. tipologia di intervento;
 2. anno di sostenimento delle spese;
 3. barrare la casella nel caso di spese sostenute per lavori iniziati nel 2007 e ancora in corso nel 2008 numero di rate prescelte;
 4. numero di rata che si porta in detrazione;
 5. l'intero importo della spesa sostenuta nel 2008.
- **Rigo 21 del prospetto del calcolo dell'irpef:** in tale rigo si deve indicare il 55% della rata relativa a ciascuna spesa del predetto **rigo E38**. Si ricorda che la rata è pari all'importo della spesa, diviso il numero di rate prescelto (nell'esempio 4).

ESEMPIO

Spese sostenute nel 2008

- Pannelli solari: € 4.000
- Rate di riferimento per il 2008 (es. n. 4), € 4.000 : 4 = € 1.000
- Detrazione d'imposta pari al 55% = € 1.000 x 55% = € 550

3		MODELLO 730/2009 redditi 2008				Modello N. <input type="text"/>	
		dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale					
		Entrate				Gli importi devono essere indicati in unità di Euro	
QUADRO E ONERI E SPESE							
SEZIONE V - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 55%							
E38	1 TIPO INTERVENTO	2 ANNO	3 CONTINUAZIONE	4 RIPARTIZIONE RATE	5 NUMERO RATA	6 SPESA TOTALE	
	3	2008		4	1	4.000	,00
E39							,00
E40							,00
CALCOLO DELL'IRPEF				1	2	3	
				DICHIARANTE	CONIUGE	TOTALE	
21	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione V del quadro E				550	,00	,00

UNICO 2009 - PERSONE FISICHE

Le persone fisiche che presentano il modello Unico 2009, per poter beneficiare della detrazione del 55% delle spese sostenute nel 2008 per lavori finalizzati al risparmio energetico devono compilare i seguenti righe:

- **Quadro RP – rigo RP44, colonne da 1 a 7:**
 1. tipologia di intervento;
 2. anno di sostenimento delle spese;
 3. barrare la casella nel caso di spese sostenute per lavori iniziati nel 2007 e ancora in corso nel 2008;
 4. numero di rate prescelto;
 5. numero di rata che si porta in detrazione;
 6. l'intero importo della spesa sostenuta nel 2008;
 7. importo della rata che si porta in detrazione
- **Quadro RN – rigo RN19: indicare il 55% della rata relativa a ciascuna della 4 tipologie di spesa** esposte nelle colonne da 1 a 7 del predetto rigo RP44 del quadro RP. Si ricorda che la rata è pari all'importo della spesa diviso il numero di rate prescelto (nell'esempio 4).

ESEMPIO

SPESE SOSTENUTE NEL 2008

- Interventi su **strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi**: € 15.000
- Rate di riferimento per il 2008; € 15.000 : 4 = € 3.750
- Detrazione pari al 55% = € 3.750 x 55% = € 2.063

PERIODO D'IMPOSTA 2008						
						
CODICE FISCALE <input type="text"/>						
REDDITI QUADRO RN Determinazione dell'IRPEF						
Tipo intervento	Anno	Continuazione	Rateazione	N. rata	Spesa totale	Importo rata
RP44	2008		4	1	15.000,00	2.063,00
RP45					,00	,00
RP46					,00	,00
RP47					,00	,00
RP48 TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 55% (Sommare gli importi da rigo RP44 a RP47)						2.063,00
RN19 Detrazione per gli oneri di cui alla sezione V del quadro RP (55% dell'importo di rigo RP48)						2.063,00

Si segnala che nelle istruzioni al modello Unico 2009 - Persone Fisiche, l'Amministrazione finanziaria non ha dato nessuna indicazione in merito alla detrazione spettante nell'ipotesi in cui la spesa è stata sostenuta da società di persone ovvero da srl che ha optato per la trasparenza (art. 116 Tuir) di cui il soggetto persona fisica è socio.

In mancanza di indicazioni, si ritiene che la quota parte della spesa di competenza del socio attribuitagli dalla società mediante l'apposito prospetto annuale in cui si forniscono le quote di reddito, di ritenute subite, ecc., così come indicato al punto 13 delle istruzioni al prospetto medesimo, debba essere cumulata con l'eventuale spesa direttamente sostenuta dalla persona fisica per investimenti finalizzati al risparmio energetico ed inserita unitamente ad essa nei righe RP44, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Conseguentemente, occorrerà indicare, sempre cumulativamente, nel rigo RN19 la detrazione d'imposta pari 55% sulla prima delle tre rate.

UNICO 2009 - SOCIETA' DI PERSONE

Le società di persone che presentano il modello Unico 2009, per poter beneficiare della detrazione d'imposta del 55% delle spese sostenute nel 2008 per lavori finalizzati al risparmio energetico devono compilare i seguenti righi:

- **RN17:** nelle colonne 5, 6, 7 e 8 vanno indicate le spese per interventi finalizzati al risparmio energetico di edifici esistenti, sostenute nel 2008, di cui all'art. 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

ESEMPIO

SPESE SOSTENUTE NEL 2008	
Sostituzione integrale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione: spesa sostenuta € 20.000. Quota di pertinenza del socio: € 6.000.	

Nel rigo RN17 deve essere indicato l'importo complessivo sostenuto dalla società.

SOCIETÀ DI PERSONE 2009		PERIODO D'IMPOSTA 2008				
Agenzia Entrate		CODICE FISCALE				
REDDITI QUADRO RN		Redditi della società o associazione da imputare ai soci o associati				
RN16	Oneri deducibili					,00
		Art. 15, comma 3, TUIR	Recupero patrimonio edilizio	Acquisto motori ad elevata efficienza	Acquisto variatori di velocità (inverter)	
		1	2	3	4	
RN17	Oneri detraibili					,00
		Riqualificazione energetica	Interventi sull'involucro di edifici	Installazione di pannelli solari	Sostituzione di impianti di climatizzazione	
		5	6	7	8	
		,00	,00	,00	20.000	,00

Prospetto da rilasciare ai soci o associati

Sulla base dei dati risultanti dal quadro RN, dal quadro RK, nonché dal quadro RS, RM, RU o RH, la società o associazione deve rilasciare a ciascun socio o associato un prospetto (come già evidenziato nel commento al modello Unico 2009 – Persone Fisiche) da cui risultino la ragione sociale, la sede, il codice fiscale e il codice di attività desumibile dalla classificazione delle attività economiche (ATECO 2007), nonché l'eventuale iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

Importante: Nel suddetto prospetto devono essere indicate, tra le altre, anche le spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico di edifici esistenti per le quali è riconosciuta a ciascun socio una detrazione dall'imposta lorda pari al 55%. Con riferimento all'esempio precedente in tale prospetto deve essere indicata la quota di detrazione spettante al socio calcolata su € 6.000.

Le società di capitali che presentano il modello Unico 2009, per poter beneficiare della detrazione del 55% delle spese sostenute nel 2008 per lavori finalizzati al risparmio energetico devono compilare i seguenti righi:

- **Quadro RS - da RS123 a RS127, colonne da 1 a 6** (a seconda della tipologia di lavori effettuata):
 1. in **colonna 1**, l'anno in cui sono sostenute le spese;
 2. in **colonna 2**, l'importo delle spese sostenute per ciascuna agevolazione;
 3. in **colonna 3**, la detrazione spettante per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente indicati in colonna 2 (si ricorda che l'importo spettante indicato nella colonna 3 dei predetti righi **da RS123 a RS126** deve essere nei limiti rispettivamente di: 100.000 euro, 60.000 euro, 60.000 euro e 30.000 euro. Il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto (si veda la circolare n. 36 del 31 maggio 2007 dell'Agenzia delle Entrate),
 4. in **colonna 4**, il numero di rate prescelto per l'utilizzo della detrazione,
 5. in **colonna 5**, il numero della rata corrispondente di cui si beneficia per il periodo d'imposta in corso;
 6. in **colonna 6**, l'importo della rata di ciascuna spesa sostenuta che si determina dividendo l'ammontare della spesa sostenuta per il numero delle rate di colonna 4.
- **RS127** indicare la somma degli importi evidenziati nella colonna 6 dei righi da RS123 a RS126 da riportare nell'apposito rigo del quadro RN.

ESEMPIO

SPESE SOSTENUTE NEL 2008	
1.	Intervento n. 1) Interventi su strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi: € 28.000
2.	Intervento n. 2) Sostituzione integrale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione: € 6.000
3.	Rate di riferimento per il 2008 dei lavori di cui all' intervento n. 1) : € 28.000 : 4 = € 7.000
4.	Rate di riferimento per il 2008 dei lavori di cui all' intervento n. 2) : € 6.000 : 4 = € 1.500

5. Detrazione pari al 55% sulla rata di cui al di cui all'**intervento n. 1)** = € 7.000 x 55% = € 3.850
6. Detrazione pari al 55% sulla rata di cui all'**intervento n. 2)** = € 1.500 x 55% = € 825
7. Totale delle spese sostenute nel 2008: € 34.000(28.000 + 6.000)
8. Totale delle rate su cui calcolare il 55%: € 8.500 (7.000 + 1.500)
9. Totale della detrazione spettante sulla prima delle 4 rate spettanti sulle spese sostenute nel 2008: € 4.675 (3.850 + 825)

		Anno		Totale spesa		55%		Detrazione		Rate annuali		Rata n.		Importo rata	
RS123	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti	1													
RS124	Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari	2008		28.000	,00	55%		15.400	,00	4		1		3.850	,00
RS125	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua				,00	55%			,00						,00
RS126	Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	2008		6.000	,00	55%		3.300	,00	4		1		825	,00
RS127	Totale													4.675	,00

- **Quadro RN – rigo RN10:** indicare l'importo corrispondente alla rata indicata nel **quadro RS, rigo RS127** relativamente alle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Si ricorda che la rata è pari all'importo della spesa diviso il numero delle rate (nell'esempio 4).

		Anno		Totale spesa		55%		Detrazione		Rate annuali		Rata n.		Importo rata	
RN10	Detrazioni													4.675	,00

Le società di capitali che hanno optato per il regime della trasparenza di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir (ovvero determinano il reddito complessivo senza procedere alla liquidazione dell'imposta), ed hanno sostenuto spese per interventi finalizzati al risparmio energetico devono compilare il seguente rigo:

ESEMPIO

Società in regime di trasparenza

SPESE SOSTENUTE NEL 2008
Interventi su strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi : € 28.000

TN11	Spese per risparmio energetico	Tipo	Anno di riferimento	Spesa
		1 2	2 2008	3 28.000 ,00

Rigo TN11, va indicato:

- nella **colonna 1** uno dei seguenti codici corrispondenti alla tipologia di spesa per risparmio energetico sostenuta:
 - 1 – interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (art. 1, comma 344, della legge n. 296/2006);
 - 2 – interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari (art. 1, comma 345, della legge n. 296/2006);
 - 3 – installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (art. 1, comma 346, della legge n. 296/2006);
 - 4 – interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale (art. 1, comma 347, della legge n. 296/2006);
- nella **colonna 2**, l'anno in cui sono state sostenute le spese di cui a colonna 1;
- nella **colonna 3**, l'importo della spesa corrispondente al codice riportato in colonna 2.

Attenzione La singola tipologia di spesa deve intendersi riferita all'unità immobiliare oggetto dell'intervento (si veda la circolare n. 36 del 31 maggio 2007 dell'Agenzia delle

Entrate); in tal caso, qualora i righi non sono sufficienti, in riferimento alla singola unità immobiliare per il singolo intervento, deve essere utilizzato un ulteriore rigo avendo cura di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del presente quadro.

REGIME DELLA “PICCOLA TRASPARENZA”

Nel caso in cui la Società di capitali è una S.r.l. che ha optato per la tassazione per trasparenza di cui all’articolo 116 del Tuir, come già evidenziato nel commento al modello Unico 2009 – Persone Fisiche, la società deve comunicare al socio, mediante apposito prospetto, la quota parte della spesa di sua competenza, calcolata in base alla quota di partecipazione nella società.

Tale importo, in mancanza di indicazioni al riguardo, è da ritenersi che debba essere sommato con l’eventuale spesa sostenuta dalla persona fisica per investimenti direttamente realizzati finalizzati al risparmio energetico ed inserita nei righi RP44, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e conseguentemente indicare sempre cumulativamente nel rigo RN19 la detrazione di imposta pari 55% sulla prima delle rate prescelte.

Il socio di una società trasparente, inoltre, deve compilare anche i seguenti righi del **Quadro H** della dichiarazione Unico 2008 PF:

- a) **RH5, Colonna 12:** in questo rigo si deve indicare la quota di oneri detraibili imputati al socio, tra cui anche quelli relativi alla detrazione del 55%;
- b) **RH22:** va indicato il totale degli importi delle **colonne 12** dei righi **da RH1 a RH6**.

Sezione II Dati della società partecipata in regime di trasparenza		Codice fiscale società partecipata		Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite illimitate
1		3		%	4	5
8		9	10	11	12	
RH5		Quota redd. società non operative	Quota ritenute d'acconto	Quota crediti d'imposta	Quota credito imposta estere ante opzione	Quota oneri detraibili
		,00	,00	,00	,00	
13		14	15	Vedere istruzioni		
		,00	,00			
1		3		%	4	5
8		9	10	11	12	
RH6		Quota redd. società non operative	Quota ritenute d'acconto	Quota crediti d'imposta	Quota credito imposta estere ante opzione	Quota oneri detraibili
		,00	,00	,00	,00	,00
13		14	15	Vedere istruzioni		
		,00	,00			

Sezione IV Riepilogo	RH19 Totale ritenute d'acconto				,00
	RH20 Totale crediti d'imposta		Crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento	2	,00
	RH21 Totale credito per imposte estere ante opzione				,00
	RH22 Totale oneri detraibili				,00
	RH23 Totale eccedenza				,00
	RH24 Totale accanti				,00